


IN BREVE n. 048-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FISCO SEMPRE PIU' COMPLICATO

Tanto volte lo abbiamo sottolineato: dovere del cittadino è quello di pagare le tasse, ma è anche un suo diritto non dovere impazzire per assolvere questo suo dovere ...



Leggo in prima pagina sul Corriere della Sera di domenica 26 novembre 2017:

“Fisco, il caos di leggi e decreti - in un anno duemila pagine di norme nuove.”

Ogni commento è superfluo ...

MMG - IN CASO DI PAZIENTI CON INCIDENTE STRADALE **ATTENZIONE AL REFERTO**

In caso di lesioni gravi o gravissime per incidenti stradali il medico ha ora l'obbligo di referto o di denuncia di reato (legge 41/2016) che debbono essere inviati a un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica entro 48 ore.

Ricordiamo che nel documento debbono essere indicate le generalità del soggetto leso, il suo recapito e ogni circostanza riguardante il fatto.

Attenzione in particolare alla prosecuzione di malattia che prolunga la prognosi oltre i 40 giorni.

La Fnomceo con nota inviata agli Ordini invita tutti i medici che entrano in contatto con soggetti coinvolti in incidenti stradali a prestare molta attenzione e diligenza al momento di esprimere un giudizio prognostico a cui sarebbe opportuno affiancare una descrizione delle ragioni che hanno condotto a tale giudizio. Tutto questo in una ottica di tutele del medico stesso che, considerati i risvolti penali connessi alle nuove fattispecie di reato, potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata.

ALLEGATO A PARTE - PRES.FNOMCeO Comunicazione 13/2017 (documento 208)

da La Medicina Fiscale (<http://lamedicinafiscale.it>):

Dopo l'introduzione della legge sull'omicidio e lesioni personali stradali nel marzo del 2016, esiste per tutti i medici italiani il concreto rischio di incorrere nel Reato di Omissione di Referto o di Omissione di Denuncia (artt. 361-362-365 c.p.)

La legge 41 del 23/03/2016 ha introdotto, fra gli altri, un nuovo articolo (Art. 590-bis. Lesioni personali stradali gravi o gravissime); visto che di regola i reati, salvo esplicita previsione contraria, sono procedibili d'ufficio e che nel nuovo articolo la procedibilità a querela di parte non è prevista, le lesioni personali stradali gravi e gravissime, a differenza delle altre normali lesioni personali gravi e gravissime colpose, sono procedibili d'ufficio.

Ciò equipara le lesioni personali stradali gravi e gravissime alle lesioni personali colpose gravi e gravissime riguardanti violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. La normativa che già i medici applicano quando si trovano di fronte a possibili infortuni sul lavoro o a possibili malattie professionali viene estesa alle lesioni personali stradali gravi e gravissime.

E' quindi opportuno richiamare brevemente quali siano le condizioni (ex art 583 cp) che rendono le lesioni personali gravi o gravissime:

Lesioni personali gravi:

- malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa;
- malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personali gravissime:

- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita di un senso;
- perdita di un arto, o mutilazione che renda l'arto inservibile, o perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o permanente e grave difficoltà della favella;
- deformazione o sfregio permanente del viso.

Come si vede, **NONOSTANTE QUANTO COMUNEMENTE SI CREDE RIGUARDO IL SUPERAMENTO DEI 40 GG DI PROGnosi**, le condizioni che rendono le lesioni personali gravi o gravissime sono molto più numerose; ciascuna di esse, indipendentemente dall'esistenza delle altre, determina la trasformazione della lesione personale da lieve in grave o gravissima, tanto da comportare una procedibilità d'ufficio.

A mero titolo d'esempio, chi abbia subito l'amputazione di un dito, la perdita di alcuni denti, una ferita deturpante al viso, una sordità da scoppio, indipendentemente dal fatto che la sua malattia sia durata più o meno di 40 giorni, sarà stato vittima di una lesione personale grave o gravissima; in questi casi sussiste la procedibilità d'ufficio.

I medici già sanno, applicando tale normativa nel caso di lesioni personali gravi e gravissime riguardanti infortuni sul lavoro o malattie professionali, che in caso di delitti procedibili d'ufficio sono tenuti a presentare un Referto (nel caso siano esercenti di un servizio di pubblica necessità) o una Denuncia (nel caso siano Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio).

art 357 c.p. : chi riveste la qualifica di “Pubblico Ufficiale”

Il Direttore Sanitario di un ospedale pubblico, i medici ospedalieri, il Medico di Medicina Generale o Continuità Assistenziale, quando presti la sua opera nell'ambito del SSN, così concorrendo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, il medico che presta la sua opera presso una casa di cura privata quando la prestazione venga svolta a carico del SSN

art. 358 c.p. : chi è definito “Incaricato di Pubblico Servizio”

Sono incaricati di un pubblico servizio, al di fuori delle previsioni sopra indicate, tutti i medici che a qualunque titolo prestino attività pubbliche, prive di potestà di imperio e di certificazione

art. 359 c.p.: chi è “Esercente di un servizio di pubblica necessità”

Chiunque presti privatamente un'attività sanitaria, senza il coinvolgimento del SSN

Che cosa rischiano questi medici in caso di omissione di Referto

In caso di omissione del Referto per dimenticanza o ignoranza dell'obbligo stesso, il medico (Esercente di un servizio di Pubblica necessità) incorre nel reato di omissione di referto (ex

art 365 c.p.); se trattasi di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio incorre nel reato di omissione di denuncia (ex art 361-362 c.p.).

A chi devono essere inviati i Referti o le Denunce

Devono essere inoltrati all'Autorità giudiziaria, con la finalità che la notizia giunga a conoscenza della Procura della Repubblica.

Nella pratica il medico può trasmettere il documento (Referto o Denuncia) alla più vicina Stazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale, ecc., ossia al Comando della Polizia Giudiziaria che ha fatto il rilievo dell'incidente stradale.

Ad ogni buon conto si invia il Referto o la Denuncia all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino, ricordando che il Referto deve pervenire:

- entro 48h dal momento in cui vi è cognizione dell'evento;
- immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo.

Comunque la Denuncia dev'essere sempre presentata senza ritardo.

I casi in cui il medico deve sempre fare Referto o Denuncia

In caso di incidente stradale il medico può essere coinvolto in termini certificativi, anche a distanza di tempo dall'evento:

- allorché rilevi che, nonostante un'iniziale breve indicazione prognostica, la malattia o la prognosi di malattia superi dall'inizio i 40 gg,
- qualora accerti l'esistenza di una qualsiasi delle altre condizioni sopra riportate.

Il Referto e la denuncia devono essere fatti non solo dai medici del PS, ma anche i MMG o gli specialisti, che successivamente vengano a conoscenza delle conseguenze di un incidente stradale.

Intervento di più medici nella valutazione delle lesioni

E' bene ricordare che nel caso di intervento di più medici (anche in tempi successivi), su tutti grava l'obbligo di referto/denuncia, salvo che non si sia accertato che altri medici in precedenza abbiano già provveduto.



COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI SEMPRE PIU' BASSI

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)				
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione			
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%
70 e oltre	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%

PensioniOggi.it

I nuovi coefficienti saranno applicati a tutte le prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019 a **prescindere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro**. I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione hanno pertanto la convenienza ad uscire entro la fine del 2018 affinché il trattamento pensionistico venga messo in pagamento con i coefficienti più generosi.

Per sterilizzare questi effetti negativi occorrerà lavorare di più. Ed infatti non a caso l'aggiornamento dei coeffi-

cienti arriva in contemporanea con lo scatto della speranza di vita che, dal 2019 costringerà i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per altri 5 mesi rispetto ai valori attuali. Una circostanza che compenserà la riduzione dei coefficienti in questione.

SANATORIA MADIA

La Ministro Madia firma la circolare applicativa del Dlgs 75: stop a nuovi rapporti flessibili e via al piano di stabilizzazione. Nella sanità i precari sono 37.500, di cui 10.000 dirigenti.

Leggi in QuotidianoSanità:

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56237&fr=n

ALLEGATO A PARTE - MADIA Circolare n.3/2017 (documento 209)

da PensioniOggi (<http://www.pensioniooggi.it/notizie/pubblico-impiego/statali-al-via-il-piano-straordinario-di-assunzioni-per-i-precari-della-pa-7856757>):

Dal piano straordinario sarà escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca e per il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei quali resta confermata la normativa già contenuta nella legge 208/2015 (che ha disposto l'efficacia dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018 al fine dell'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e sino al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile) nonché per i comuni che in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.



HANNO O NON HANNO DIRITTO ?

LE PENSIONI DI REVERSIBILITA', CHE INGIUSTIZIA! (mpe)

Due gemelli, Andrea e Giovanni, si sono laureati entrambi nello stesso giorno e sono pure entrati in carriera ospedaliera lo stesso giorno...e al 65esimo anno tutti e due sono andati in pensione...la stessa pensione INPDAP.....

Ambedue sposati, ma uno, Andrea, parsimonioso e come una formichina ha risparmiato e tesaurizzato pensando al futuro, l'altro, Giovanni, gaudente ha preferito godersi la vita... tanto c'è una buona pensione.

Ma ecco cosa capiterebbe in caso di reversibilità: il primo gemello, Andrea, con una moglie pure lei con una discreta pensione perché a sempre lavorato oltre che essere stata madre di tre figli, ormai cresciuti, sacrificandosi come sposa, madre e lavoratrice e alcune case come, abbiano detto, frutto di risparmi con sacrifici, ebbene in caso di decesso del marito Andrea vedrebbe la sua pensione non solo quasi dimezzata per i coefficienti di conversione previsti per la pensione al coniuge, ma ulteriormente taglieggiati perché titolare di una discreta pensione e di altri redditi. Mentre la moglie del gemello Giovanni che ha preferito insieme alla consorte che non ha mai lavorato e perciò non ha pensione, godersi una bella vita con viaggi e cene, avrà una reversibilità piena senza i tagli particolari, al doppio rispetto a quella della cognata.

Da questo esempio è evidente come l'aggancio delle pensioni di reversibilità INPS e exINPDAP al reddito del coniuge solo, superstite è altamente iniqua e discriminante, premiando chi non ha mai con sacrifici pensato al suo futuro nel postlavorativo ... tanto ci pensa "mamma stato".

Infatti a parità di versamenti contributivi si va proprio a premiare chi nella vita non ha mai pensato al risparmio e a tesaurizzare per la futura vecchiaia. Si premiano le cicale e si colpisce la provvida formica.

Da un punto di vista tecnico, la pensione deriva quale corrispettivo di contributi versati (per IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti) a valore corrente durante l'attività lavorativa e nel calcolo attuariale di trasformazione vengono già considerati i parametri delle spese per la reversibilità di pensione al coniuge superstite nell'ambito in una media di calcolo suffragato dai dati Istat di sopravvivenza. L'aggancio al reddito è dunque una differenziazione che a parità di contribuzione (parlo di contribuzione e non di imposte) dà rendite diverse, mentre a parità di contributi andrebbero riconosciuti pari diritti, altrimenti è evidente una discriminazione che nell'ambito della solidarietà va ricercata nella fiscalità e non in una contribuzione previdenziale.

E' un artificio evidente per fare cassetta degli enti previdenziali della dipendenza che troppo spesso mescolano il sociale con la previdenza ... Questo non avviene per le pensioni ENPAM, ove vengono rispettati i diritti acquisiti, strettamente correlati alla contribuzione effettuata evitando discriminazioni e ingiustizie sociali.

da **ENPAM NOTIZIE**

I Fondi europei a disposizione di medici e odontoiatri

Gli iscritti Enpam trovano qui tutte le opportunità collegate ai bandi di finanziamento europei destinati a medici e dentisti.

Nella pubblicazione mensile sono raccolti gli avvisi regionali e nazionali finanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei pubblicati nelle ultime tre settimane, più quelli ancora in vigore.

Le pubblicazioni monotematiche invece approfondiscono contenuti e modalità di accesso previste dai principali programmi Ue (Erasmus Plus, Easi, Cosme, Horizon 2020, Interreg, Life).

Dopo aver cliccato sui contenuti di interesse occorrerà inserire la username e la password dell'area riservata.

Chi non è ancora iscritto all'Area riservata può trovare [qui](#) le istruzioni.



Tutti i bandi europei per i professionisti (novembre)

apri con CTRL + clic

Vedi anche in
<https://www.enpam.it/news/fondiue>

AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO CANONE TV ed EREDI

Domanda

Posso presentare la richiesta di rimborso del canone tv per conto di mio padre deceduto qualche mese fa?

Risponde G. Napolitano

La richiesta di rimborso del canone tv può essere presentata anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate a un soggetto deceduto. In tal caso, nella relativa sezione del modello devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto deceduto.

DALLA CASSAZIONE - TEMPO DI VESTIZIONE VA RETRIBUITO

Il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.

Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - sentenza numero 27799 del 28.06.2017 pubbl. il 22.11.2017

FIGLIA A CARICO ANCHESE NON CONVIVE CON IL GENITORE da Sole 24 ore - risposta 3776

D - Mia figlia si è separata dal marito. Posso considerarla fiscalmente a mio carico, visto che il suo reddito è inferiore al limite, nonostante non conviva con me?

R - La risposta è affermativa. Affinché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico dei genitori o di uno di essi, è richiesto soltanto che non dispongano di un reddito superiore a 2.840,51 euro. Pertanto, la convivenza fra i soggetti non costituisce un presupposto contemplato dalla norma (articolo 13 del Tuir, Dpr 917/86).

OCCHIALI, DETRAE IL MARITO SE LA MOGLIE È A SUO CARICO da Sole 24 ore - risposta 3781 a cura di Giuseppe Merlino

D - Moglie e marito si recano in un negozio di ottica. La moglie acquista gli occhiali, il marito effettua il pagamento.

Il negoziante dice che la documentazione relativa alla conformità dev'essere riferita alla signora, nonostante il marito chieda l'intestazione della fattura. In questo modo, il marito può fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, visto che il soggetto intestatario della fattura non coincide con quello presente nella dichiarazione di conformità? In proposito, l'agenzia delle Entrate specifica solo che «dal punto di vista fiscale (...) per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico».

R - La detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, Dpr917/86) è fruibile dal marito che ha sostenuto la spesa, se la moglie è fiscalmente a suo carico. In generale, affinché l'onere dia diritto al beneficio fiscale, occorre che rientri tra quelli tassativamente previsti dalla legge, e che il contribuente abbia effettivamente sostenuto la spesa e questa sia rimasta a suo carico. Si veda, in proposito, la circolare 7/E del 4 aprile 2017, con cui l'agenzia delle Entrate ha fornito

ulteriori precisazioni in merito alla detraibilità delle spese sanitarie, tra le quali rientra anche quella sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista.

LA RICONGIUNZIONE O IL CUMULO DEI PERIODI da Sole 24 ore - risposta 3801 a cura di Aldo Ciccarella

D - Dal 1992 ho lavorato, iscritto alla gestione ordinaria Inps, con impieghi saltuari. Solo dal 1998 sono stato assunto stabilmente, a tempo indeterminato, in un'azienda di informatica nella quale ho lavorato fino al termine del 2016 (V livello del contratto metalmeccanici). Nel corso di questo periodo, dalla metà del 2007 e fino al termine del 2016, per esigenze aziendali ho modificato il mio orario di lavoro: dal tempo pieno al tempo parziale (al 62,5 per cento). Ho provveduto a integrare la misura dei versamenti tramite la contribuzione volontaria, attualmente fino al 2015, allineandola al tempo pieno (da 33 a 52 settimane). Da inizio 2017 sono stato assunto in un ente locale, come "istruttore amministrativo" (categoria CI) a tempo indeterminato full-time (gestione ex Inpdap). Come sarebbe meglio procedere, dopo che avrò integrato anche il 2016 al tempo pieno? Con la ricongiunzione?

R - Da quanto esposto nel quesito, considerata la propensione del lettore al risparmio previdenziale, si ritiene utile presentare prima possibile una domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi (ex articolo 2 della legge 29/79) che, sulla base dell'onere richiesto, si potrà accettare o meno, tenendo presente che i contributi versati per la ricongiunzione sono deducibili dalle tasse, secondo l'aliquota Irpef marginale. In caso di accettazione, i periodi ricongiunti saranno utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati (ex Inpdap) e daranno quindi diritto alla pensione in base ai sistemi di calcolo previsti dal fondo stesso. Se, viceversa, l'onere richiesto per la ricongiunzione fosse troppo elevato, si potrà chiedere l'istituto del cumulo (ex articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 228/12), che è a titolo gratuito e consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi contributivi non coincidenti, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento previdenziale interessato e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (sistema pro quota). Considerato il diverso sistema di calcolo della pensione - a seconda che si acceda all'istituto della ricongiunzione o del cumulo - si ritiene che l'importo della pensione dovrebbe essere superiore nel caso di ricongiunzione dei servizi.

IL RISCATTO DI LAUREA È SEMPRE DEDUCIBILE da Sole 24 ore - risposta 3803 a cura di Aldo Forte

D - Mio figlio ha conseguito la laurea breve in ingegneria meccanica nel 2016, e ora sta proseguendo con quella specialistica. Non ha alcun reddito. Per il riscatto della laurea, è più conveniente che proceda lui personalmente o che lo facciamo noi genitori, per dedurre i versamenti nella denuncia dei redditi?

R - La facoltà del riscatto di laurea è esercitabile anche da coloro che, al momento della domanda, non risultino stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.

Nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (nell'ipotesi in esame, i genitori). La convenienza sta nel fatto che gli anni riscattati andranno ad aumentare l'anzianità contributiva, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI



Museo storico della Liberazione

Data di emissione il 23 novembre 2017



Carosello

Data di emissione il 27 novembre 2017



Polizia Stradale

Data di emissione il 28 novembre 2017

CORTE COSTITUZIONALE, IL DIRITTO ALLA SALUTE È

FINANZIARIAMENTE CONDIZIONATO in DoctorNews Anno XV - n. 254 - 29 novembre 2017 a cura di Avv.E.Grassini in DirittoSanitario

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il diritto alla salute è finanziariamente condizionato: la Corte ha, infatti, delineato una soluzione intermedia di tale diritto [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/corte-costituzionale-il-diritto-alla-salute-e-finanziariamente-condizionato/?xrtid=LLAVLYXTCARSCPTLSRLRSXA>

Attenzione alla attuale mercificazione della tutela alla salute ... non solo nel privato, ma con preoccupanti inizi anche nel pubblico, ove si tende e si vuole arrivare non solo alla parità di bilancio, ma a profitti «aziendali» ...

La salute è un bene di tutti e come tale va preteso e tutelato, non negando le prestazioni, ma eliminando gli sprechi e il parassitismo ... La salute non ha e non deve aver un prezzo, ma solo dei costi per un servizio di interesse primario.

Cerchiamo di non arrivare: questo ha i soldi e va curato, questo è un poveraccio e (puntini, puntini ...)

NON DISTRUGGIAMO IL SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



Giustizia, Libertà, Solidarietà. Con chi lavora e con i giovani per far ripartire il Paese

ASSEMBLEA UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Cari Soci,

Con questa assemblea si chiude il primo quadriennio di vita della nostra associazione. Il rodaggio è compiuto. Ora la direzione di Unpit passa dalle mani dei cofondatori a quelle dei soci democraticamente eletti, come stabilito dallo Statuto [continua...]

Leggi in

<http://www.unpit.it/assemblea-ordinariaia-unpit-24-novembre-2017/>

INPS - PUBBLICATO IL BANDO ASSEGNI FREQUENZA E CONTRIBUTI FORMATIVI 2016/2017

È stato pubblicato il bando per l'erogazione di **assegni di frequenza e contributi formativi** nell'anno scolastico 2016/2017.

La domanda deve essere trasmessa dalle **12 del 27 novembre 2017** e non oltre le **12 del 28 dicembre 2017**. Per il dettaglio dei **soggetti ammessi** e dei **requisiti di ammissione** al concorso si rimanda rispettivamente agli **articoli 1 e 3** del suddetto bando.

Prima di procedere alla compilazione della domanda nel [servizio online](#), occorre verificare d'essere iscritti nella **banca dati dell'INPS**. Nel caso in cui il richiedente non fosse iscritto, non compariranno le voci "Assegni di Frequenza – Domanda" o "Contributi Formativi – Domanda". La procedura di iscrizione prevede l'invio del [modulo AS150](#) ed è indicata all'**articolo 4** dello stesso bando.

apri con CTRL + clic

Bando: leggi in

<https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando di concorso Assegni di frequenza e Contributi formativi a.s.2016-2017.pdf>

ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ PRESCRITTIVA

L'obbligo di compilazione di una relazione da parte del medico che ritenga di dover necessariamente utilizzare un farmaco più costoso, non può considerarsi limitativo della libertà prescrittiva.

Consiglio di Stato sezione III - sentenza numero 5251 pubblicata il 14 novembre 2017

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, NELLE MARCHE DOPO GLI

AVVISI ECCO LE MULTE A MMG da DoctorNews Anno XV - n. 255 - 30 novembre 2017 a cura di mauro Misderendino

Da 7 euro a 1500 a medico di famiglia. I distretti dell'Azienda sanitaria unica delle Marche hanno iniziato a chiedere indietro le cifre per prescrizioni "inappropriate". Alcuni medici hanno pagato, altri no. In ogni caso si è passati ai fatti, dopo le lettere dell'Asur che denunciavano lo scostamento dalla media prescrittiva distrettuale [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/appropriatezza-prescrittiva-nelle-marche-dopo-gli-avvisi-ecco-le-multe-a-mmg/?xrtid=CTLCXASAPLSRCSLCTVYCRR>

IL RE È NUDO A STRASBURGO a cura di Pietro L. Frisani

Ragionando ad alta voce sui rapporti tra la sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2017 (ancora non depositata) e la violazione dei parametri della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in punto di giusto processo.

Come noto la Corte Costituzionale ha respinto le censure di legittimità del c.d. Bonus Poletti sollevate da oltre 12 ordinanze di altrettanti giudici sia civili che pensionistici. In attesa delle motivazioni che ancora non sono state depositate e che comunque non cambieranno nella sostanza i termini della questione abbiamo lo scarno comunicato secondo cui *“La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.”* [[continua...](#)]

Leggi in

www.rimborsopensioni.it/re-nudo-strasburgo/

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE

Domanda

A quanto ammonta l'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata di un contratto di locazione?

Risponde G. Napolitano

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata di un contratto di locazione, è dovuta l'imposta di registro in

misura fissa di 67 euro. L'imposta deve essere versata, entro 30 giorni dall'avvenuta risoluzione, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente oppure con il modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando il codice tributo "1503". In quest'ultimo caso, è necessario comunicare la risoluzione all'ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

FORUM ASSOCIAZIONI PENSIONATI: UN MOVIMENTO CHE PUNTA IN ALTO - UNIRSI PER CONTARE DI PIÙ

Venerdì 6 ottobre 2017 si è svolta a Roma la prima assemblea del Forum delle associazioni dei pensionati, un nuovo organismo rappresentativo che intende portare le innumerevoli sigle associative dei pensionati a parlare con una sola voce per far valere meglio e di più l'autorevolezza di quel segmento della popolazione che tutto insieme vale il 35% circa dei cittadini con diritto di voto.

Dieci le associazioni che hanno già aderito al nuovo movimento per un totale di diverse centinaia di migliaia di soci e altre sono in via d'iscrizione. Il traguardo è fissato ad oltre tre milioni di pensionati che parlino con una sola voce. Se le adesioni continueranno al ritmo attuale il Forum potrebbe arrivarci in tempi piuttosto brevi.

Quattro le principali priorità individuate dall'assemblea: 1) garantire il mantenimento del potere d'acquisto alle pensioni in essere; 2) salvaguardare le pensioni di reversibilità; 3) mantenere il Servizio Sanitario Nazionale entro l'orbita pubblica; 4) sollecitare una riforma strutturale e organizzativa della Previdenza che dia ai giovani la certezza di poter contare domani su una pensione che consenta loro una vecchiaia dignitosa e, soprattutto, che la stessa conservi, nel tempo, il potere d'acquisto raggiunto negli anni di lavoro.

Il Forum raccomanda inoltre ai media di riportare sempre non accorpate le voci di spesa dell'assistenza (che è a carico della fiscalità generale) e della previdenza. Sarà così chiaro a tutti che l'incidenza della spesa pensionistica sul Pil è in Italia in linea con quella media dell'UE.

E' necessario più rispetto per chi ha dato e più rispetto per chi sta dando al Paese. Il «*Forum delle Associazioni dei Pensionati*» ha iniziato con questo messaggio un percorso che lo vedrà d'ora in poi impegnato in prima linea a difesa di quelle fasce di popolazione ormai prive di capacità contrattuale.

PENSIONI E SPESA PUBBLICA, PERCHÉ IL CORRIERE DELLA SERA SBAGLIA I CALCOLI



**a cura del Consiglio direttivo dell'UNIONE
NAZIONALE PENSIONATI per l'ITALIA**

Michele Carugi, consigliere Unpit

E' uscito sul Corriere della Sera del 27 Novembre e replicato sul Corriere on line quello che dobbiamo classificare come l'ennesimo articolo confuso in materia di pensioni e loro (in)sostenibilità..

Già il catenaccio è un capolavoro di confusione e contiene un errore grave: "ogni anno la spesa per **le pensioni pubbliche** supera i contributi versati di 88 miliardi di euro" E poi: "La differenza fra quanto lo Stato riceve in contributi **previdenziali** e quanto versa in **pensioni** viene colmata grazie alle tasse e al deficit pubblico". Vedremo più avanti che gli 88 miliardi come definiti, sono frutto di un abbaglio; quanto alla confusione, che il CdS non consideri che nella voce "pensioni!"

stanno sia quelle **previdenziali**(contributi versati) che quelle **assistenziali** (nessun contributo) è stupefacente e il non evidenziarlo con regolarità, perorando piuttosto la causa della separazione netta tra assistenza e previdenza, grave.

La frase, infatti, può fuorviare il lettore, perché mescola in un unico calderone l'assistenza con la previdenza; due cose radicalmente differenti, improntate a necessità sociali diversissime, quasi antitetico, dandosi che spesso l'esigenza di assistenza deriva da carenza di previdenza e metterle insieme e criticare chi afferma che il sistema **previdenziale** è sostenibile nel lungo termine significa non avere capito come gira il fumo. [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.unpit.it/pensioni-e-spesa-pubblica-perche-il-corriere-della-sera-sbaglia-i-calcoli/>

PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2018

E' stato pubblicato in G.U. il DM ministeriale 20 novembre 2017 del Ministero dell'Economia che fissa il tasso di rivalutazione provvisorio delle pensioni a partire dal 1 gennaio 2018: +1,1%.

Dopo due anni di stop il meccanismo di rivalutazione automatica riparte anche se fortemente ridotto per recuperare almeno in parte la perdita del potere d'acquisto registrata nel 2017.

- Trattamento minimo INPS da 501,89 a **507,41 euro** al mese
- Assegno sociale da 448,07 a **452,99 euro** al mese
- Pensione sociale da 369,26 a **373,32 euro** al mese.

Ma attenzione: i pensionati dovranno però restituire con un prelievo una tantum (tra 15 e 20 euro) la maggiore rivalutazione dello 0,1% concessa nel 2015.

Dunque nel 2018 le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo incremento dell'1,1%, per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo sarà riconosciuta una rivalutazione effettiva dell'1,045%, per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento sarà pari allo 0,825%, per i trattamenti superiori a 5 volte e sino a 6 volte adeguamento dell'0,55 e per gli importi superiori a 6 volte l'adeguamento sarà dello 0,495%.

Sino a 3 volte il minimo INPS	100 %	1,1 %
Sino a 4 volte il minimo INPS	95 %	1,045 %
Sino a 5 volte il minimo INPS	75 %	0,825 %
Sino a 6 volte il minimo INPS	50 %	0,55 %
Oltre 6 volte	45 %	0,495 %

Applicazione non per fasce ma sull'intero importo

Una pensione di mille euro al mese godrà di un incremento lordo di 143 euro il prossimo anno, circa 11 euro al mese in più. Un caffè al bar ogni tre giorni ...!!!!

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2017

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Art.1 - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.

Art.2 - La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art.3 - Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.